

Sentenza: 20 giugno 2012 , n. 163

Materia: Telecomunicazioni

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: principio di leale collaborazione

Ricorrente: Regione Liguria

Oggetto: art. 30, c. 1 e 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n.111

Esito: parziale fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Regione Liguria ha impugnato in via principale l'articolo 30, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui al comma 1 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico - con il concorso delle imprese e degli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa mobile e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico e privato - il compito di predisporre un progetto strategico per l'individuazione degli "interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga" e, al comma 3, prevede che, con un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati i "provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti".

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3, dell'articolo 30, del DL 98/2011, nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono che la predisposizione del progetto strategico avvenga d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni (comma 1) e che la sua realizzazione concreta sul territorio della singola Regione avvenga sulla base di un progetto concordato con la Regione interessata (comma 3).

La Corte ha evidenziato infatti la sussistenza di un'esigenza di esercizio unitario della funzione amministrativa corrispondente all'adozione di un programma strategico, pertanto le disposizioni censurate, innegabilmente dettagliate ed addirittura autoapplicative, non sono lesive della competenza regionale in materia di ordinamento delle comunicazioni, ma sono legittimamente adottate dal legislatore statale in sussidiarietà ai sensi dell'art. 118 Cost.

Tuttavia tali norme, pur legittimamente adottate, incidendo su una materia di competenza regionale concorrente, non prevedono alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, né in relazione all'adozione del progetto strategico, né con riguardo alla realizzazione concreta sul territorio regionale degli interventi in esso previsti.

Richiamando la propria precedente giurisprudenza, la Corte ricorda che nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., affinché una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, è necessario che essa detti una disciplina che sia adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, attraverso adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. Con riferimento, in specie, al rispetto del principio di leale collaborazione, Corte ha precisato che nei casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, è necessario, per garantire il

coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni. In relazione alla normativa in esame, la chiamata in sussidiarietà risulta giustificata dalla necessità che sia assicurata, nella materia della realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica sull'intero territorio nazionale, una visione unitaria. Nello stesso tempo, tuttavia, considerata la rilevanza del progetto strategico di individuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione da banda larga ed ultralarga e la sua diretta incidenza su territorio e quindi sulle relative competenze regionali, anche in tal caso risulta costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa fra gli organi statali ed il sistema delle autonomie territoriali (Conferenza unificata Stato-Regioni), da un lato, con riguardo alla predisposizione del predetto progetto strategico, e, dall'altro, con le singole Regioni che siano, di volta in volta, interessate dagli specifici e concreti interventi di realizzazione del progetto sul proprio territorio.

Il comma 1 dell'art. 30 del d.l. n. 98 del 2011 è, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e di impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predisponga un progetto strategico, senza una previa intesa con la Conferenza unificata, in quanto viola il principio di leale collaborazione.

Per le stesse ragioni il comma 3 è illegittimo nella parte in cui non prevede che, ogniquale volta si provveda a dare realizzazione concreta sul territorio di una singola Regione a specifici interventi attuativi del progetto strategico, ciò avvenga sulla base di un'intesa con la Regione interessata. La Regione può essere, infatti, spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di un'intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un'adeguata autonomia, che l'ordinamento riserva non già al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere.